

UR Teu.



**Regione Molise**  
**DIREZIONE GENERALE II**  
**SERVIZIO Demanio marittimo**

COMUNE DI PETACCIATO

(CAMPOBASSO)

Prot. N. ....

del. .... 28 FEB. 2011

Categoria W Classe M Fascicolo 3

UFFICIO Verifica e controllo Piano degli arenili - Piani spiaggia comunali - Piano sicurezza spiagge

VIA FAX

**Regione Molise**  
 Protocollo Generale DG II  
 Prot. 0003120/11 Del 28/02/2011  
 Perienze



Al Comune di Petacciato  
 86038 PETACCIATO (CB) 0875/67341

Alla Regione Molise  
 Servizio Conservazione della Natura e VIA  
 86100 CAMPOBASSO 0874/424434

OGGETTO: Variante Generale al vigente P.R.G. Comunale. D.LGS 152 del 03.04.2006 e s.m.i. - Valutazione Ambientale Strategica. Consultazioni e fase istruttoria sulle Integrazioni al Rapporto Ambientale. Invio documentazione - Osservazioni.

Preliminarmente si osserva che, dopo la partecipazione dell'arch. Giuseppe Grasso alla Conferenza di Servizi del 9 giugno 2010, lo scrivente Servizio non ha più ricevuto comunicazioni né dal Comune né dal Servizio regionale individuato come autorità competente in materia di VAS.

Si ricorda che il Piano spiaggia comunale (P.S.C.) è previsto dal Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative (P.R.U.A.), nonché dalla legge regionale n. 5/2006, che disciplina le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, come strumento pianificatorio con una sua tipicità che, pertanto, deve avere una sua autonomia rispetto al piano regolatore generale.

Dall'esame, condotto dalla struttura, sulla documentazione inviata dal Comune di Petacciato con la nota di pari oggetto pervenuta in data 05.01.2010 e dal raffronto della stessa con il PRUA è emerso quanto di seguito riportato.

Con riferimento allo Studio preliminare Piano Spiaggia Comunale Planimetria generale allegata alla Valutazione di incidenza relativa al SIC IT7228221, in primo luogo, si fa notare che, la mancata trasmissione anche in forma cartacea dell'elaborato che allo stesso si riferisce, non ha reso affatto agevole la consultazione dello stesso.

Pur tuttavia, si rileva che le previsioni di utilizzo dell'arenile contenute nel citato elaborato sono in numero limitato rispetto a quelle previste nel P.R.U.A.

Infatti, nel P.R.U.A. all'art 7 pg. 9 si legge: "Ai fini del presente P.R.U.A. e del P.S.C. si individuano le sottoelencate zone in cui ripartire il litorale:

- Zona A1 - Aree libere;
- Zona A2 - Spiagge libere attrezzate;
- Zona B - Fascia di rispetto;
- Zona C1 - Aree per concessioni ordinarie;
- Zona C2 - Aree per concessioni speciali;
- Zona D - Aree di ricreazione;
- Zona E - Aree di ristrutturazione
- Zona F - Aree di interesse pubblico"

Nello Studio preliminare al P.S.C. di Petacciato, invece, anche se non si fa riferimento a tale classificazione, vengono individuati solo stabilimenti balneari ascrivibili alla Zona C 1 e aree per la sola posa di ombrelloni e sedie, ascrivibili alla Zona C 2 del P.R.U.A. e, oltretutto, la stesse zone vengono sdoppiate in due diverse aree.

Non sono affatto individuate tutte le altre Zone previste dal P.R.U.A., pertanto il P.S.C. va integrato tenendo conto delle stesse.

Per una più approfondita disamina dei contenuti di tali zonizzazioni si rinvia alla lettura del P.R.U.A di cui all'estratto dal B.U.R.M. n.24 del 16 ottobre 2008.

Con riferimento alla Relazione per la Valutazione d'incidenza relativa alle opere ricadenti nel S.I.C. IT 7228221 di cui al DPR 357/ 1997 e s.m.i. allegato "g", a supporto della V.A.S. della redigenda variante generale al P.R.G. comunale vigente ed al redigendo P.S.C., si osserva:

- il P.R.U.A. all'articolo 9 - 4) - Tipologie di attività e concessioni in relazione alle aree stabilisce che **l'altezza massima degli stabilimenti e di tutte le strutture che insistono sul demanio marittimo è fissata in mt. 3,50 dal piano di sistemazione che è fatto corrispondere con l'arenile.**

Detto limite può essere superato solo con riferimento agli stabilimenti esistenti in caso di ampliamento del corpo principale dello stabilimento ..... per motivi di uniformità e continuità con la preesistente struttura ed in ogni caso nel limite massimo di mt 4,20 dal piano dell'arenile.

Pertanto, la previsione fatta dal Comune che fissa in mt 4,00 l'altezza consentita per gli stabilimenti è in contrasto con il P.R.U.A.

Oltretutto, sembrerebbe che tale altezza venga dal Comune calcolata a partire da un piano di posa che rispetto all'arenile sarebbe rialzato di 0.15 ml.

-il Comune stabilisce mq. 200 come limite massimo della superficie coperta.

Per la precisione, si rappresenta che la superficie coperta non costituisce un parametro di riferimento per il P.R.U.A.. Questo, infatti, considera la **superficie cubabile**, intesa come superficie chiusa o chiudibile, secondo la definizione contenuta nello stesso, cui si rimanda. Il P.R.U.A. stabilisce come limite massimo consentito **per la superficie cubabile il valore di mq. 250** comprese cabine, spogliatoi, docce, wc depositi e simili qualora gli stessi facciano parte del corpo di fabbrica dello stabilimento.

Solo nel caso in cui cabine, spogliatoi, docce ecc. ecc. siano **distaccati dal corpo di fabbrica dello stabilimento la loro superficie può essere computata autonomamente fino al limite massimo di mq 180.**

Pertanto, lo Studio va adeguato.

-con riferimento alle strutture fondali si osserva, come già fatto in precedenza, che l'altezza massima consentita per gli stabilimenti balneari di ml 3,50 deve essere calcolata dall'arenile.

-stando alle previsioni comunali sembrerebbe che venga esclusa la possibilità di realizzare strutture ombreggianti su supporto costituito da strutture intelaiate o di altro tipo. Il divieto assoluto, espresso nel P.S.C., ad usare tali tipi di ombreggiamento va chiarito in quanto inficia la possibilità di installare gazebo, strutture che, invece, il P.R.U.A. consente nel limite massimo di mq. 350.

-con riferimento alla previsione di un **trabucco** si precisa che lo stesso rientra tra le tipologie di intervento possibili sul demanio marittimo, tuttavia, ai sensi dell'articolo 9, punto 9) del PRUA la sola ubicazione consentita è sulla scogliera nord di protezione del Borgo Vecchio e del Porto a Termoli, unico sito che per la sua specifica conformazione consente tale tipo di insediamento nel rispetto della tradizione e tipologia antiche.

-si è notato che il corpo di fabbrica dello stabilimento balneare viene collocato nella prima fascia della pineta, lato mare, lateralmente alle linee spartifuoco che attraversano la stessa.

Tale ubicazione deve essere attentamente valutata per tre ordini di ragioni.

- a) occorre verificare se l'area sia attualmente in consegna al Corpo dello Stato.
- b) ai fini della zonizzazione, occorre chiarire l'ubicazione esatta prevista per gli stabilimenti balneari ad evitare che gli stessi ricadano in Zona F - Fascia di rispetto - situazione che ne escluderebbe l'insediamento;
- c) poiché gli stabilimenti previsti interessano la pineta, occorre garantire la salvaguardia della stessa da un punto di vista ambientale.

Il Comune di Petacciato per contatti e chiarimenti può rivolgersi allo scrivente Servizio. Si avverte che tutte le comunicazioni vanno indirizzate a :Regione Molise Direzione Generale II - Servizio Demanio marittimo - via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 - 86039 Termoli (CB) - Tel 0875/ 711152 - 49 e al seguente indirizzo di posta elettronica: Demanio\_Marittimo\_Termoliegione.molise.it.

OGGETTO: Variante Generale al vigente P.R.G. Comunale D.LGS 152 del 03.04.2006 e s.m.l. - Valutazione Ambientale Strategica. Consultazioni e fase istruttoria sulle integrazioni al Rapporto Ambientale. Invio documentazione - Osservazioni.

Preliminarmente al corso del procedimento di cui al presente Avviso, il Comune di Petacciato ha convocato la Conferenza di Servizi del 9 giugno 2011, nella quale sono state ricevute le comunicazioni del Comune di Petacciato e della Provincia di Campobasso, competente in materia di VAS.

Si ricorda che il Piano spiaggia comunale è previsto dal Piano regionale di assetto del demanio marittimo e finalità turistico-ricreative (P.R.U.A.), nonché dalla Legge regionale n. 520/06, che disciplina le funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, come strumento pianificatorio con una sua tipicità che, pertanto, deve avere una sua autonomia rispetto al piano regolatore generale.

Dall'esame, condotto dalla struttura, sulla documentazione inviata dal Comune di Petacciato con la nota di pari oggetto pervenuta in data 03.01.2010 e dal confronto della stessa con il P.R.U.A. è emerso quanto di seguito riportato.

Con riferimento alle Studi preliminari Piano Spiagge Campobasso Pianificazione generale allegata alla Valutazione di Incidenza relativa al SIC IT2200321, in primo luogo, si fa notare che la mancata insediamento anche in forma cartacea dell'elaborato che allo stesso si riferisce, non ha reso affatto agevole la consultazione dello stesso.

Pur tuttavia, si rileva che le previsioni di utilizzo dell'arenile contenute nel sito elaborato sono in numero limitato rispetto a quelle previste nel P.R.U.A.

Infatti, nel P.R.U.A., all'art. 7, pg. 9 si legge: "Al fine del presente P.R.U.A. e del P.S.C. si individuano le sottocategorie zone in cui ripartire il totale:

- Zona A1 - Area libere;
- Zona A2 - Spiagge libere attrezzate;
- Zona B - Spiagge di riserva;
- Zona C1 - Area per concessioni ordinarie;
- Zona C2 - Area per concessioni speciali;
- Zona D - Area di ricreazione;
- Zona E - Area di ristrutturazione;
- Zona F - Area di interesse pubblico"

AMSIC\Documenti\Piano spiagge Petacciato\ Osservazioni al PSC Petacciato Febbraio 2011

Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 8 86039 Termoli (CB) - tel. 0875/711152 -49 - fax 0875/711147



IL DIRIGENTE Daniela BATTISTA

*[Handwritten signature]*